

**VERBALE DI ACCORDO**

Addi 22 marzo 2022 , in Roma

tra

il Gruppo FS Italiane costituito, ai fini di cui al presente accordo da FS Italiane SpA, RFI SpA, Trenitalia SpA, Trenitalia-Tper Scarl, Mercitalia Logistics SpA, Mercitalia Rail Srl, Ferservizi SpA, Italferr SpA, Crew SpA, Italcertifer SpA, FS Sistemi Urbani Srl, FS Technology SpA, FS International SpA e Fondazione FS Italiane

e

le Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confasal e Orsa Ferrovie,

premessi che:

- l'emergenza sanitaria, iniziata nel primo trimestre del 2020, ha fatto registrare una contrazione della domanda di trasporto anche nel 2021 determinando conseguenti effetti sui risultati aziendali e l'impossibilità per le parti di sottoscrivere accordi per la definizione di Premi di Risultato ai sensi dell'art. 29 del Contratto aziendale di Gruppo FS Italiane;
- le parti condividono la necessità di attribuire un riconoscimento ai lavoratori, che, anche nella fase emergenziale, hanno assicurato, con professionalità ed impegno, il loro apporto qualificato, garantendo la continuità dei servizi ferroviari e consentendo al Gruppo FS Italiane di affrontare le difficoltà e le criticità che si sono determinate a causa della pandemia da Covid-19;
- nella consapevolezza che il welfare è uno strumento fondamentale ed efficace per migliorare il clima aziendale e aumentare il benessere dei dipendenti, le parti confermano di voler continuare a promuoverne l'utilizzo in coerenza con le azioni definite nell'accordo del 18 febbraio 2021 che ha consentito di mettere a disposizione dei lavoratori un ampio paniere di beni e servizi di welfare e people caring,

si conviene quanto segue:

1. Stante la mancata attribuzione del Premio di Risultato 2021 anche in ragione dell'impossibilità di sottoscrivere accordi per la definizione dello stesso così come illustrato in premessa, ai lavoratori occupati nell'anno 2021 nelle Società del Gruppo FS Italiane cui si applica il Contratto aziendale di Gruppo FS Italiane e in forza alla data di sottoscrizione dello stesso nelle medesime Società saranno riconosciuti a titolo di "Una Tantum", a copertura del periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2021, gli importi di seguito indicati per ciascun livello professionale per tener conto del diverso apporto con il quale i lavoratori interessati hanno contribuito, anche nel pieno dell'emergenza sanitaria, ad assicurare la continuità aziendale:

Livelli professionali

Q1	670,00
Q2	580,00
A	560,00
B	520,00
C	500,00
D	470,00
E	430,00
F	390,00

Importi lordi

L'erogazione di tali importi avverrà con le competenze del mese di giugno 2022.

2. In aggiunta alle somme di cui al precedente punto 1, ai medesimi lavoratori ivi indicati sarà riconosciuto a titolo di "Una Tantum Welfare", a copertura del periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2021, un importo complessivo pari a € 350.

L'Una Tantum Welfare sarà messa a disposizione di ciascun lavoratore entro il mese di giugno 2022 e potrà essere utilizzata per la fruizione delle seguenti misure:

- servizi di welfare presenti nella piattaforma aziendale con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria, ai sensi di quanto previsto in materia dagli artt. 51 e 100 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) ed in aggiunta alla somma annua di cui al punto 1 dell'art. 22 del Contratto aziendale di Gruppo. In particolare, la suddetta somma potrà essere utilizzata per misure di welfare quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rimborso spese scolastiche, servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, rimborso degli interessi su mutui e prestiti, del trasporto pubblico locale, voucher o buoni acquisto, ivi compresi i buoni carburante ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022;
- Fondo Pensione Complementare Eurofer in aggiunta alla somma annua di cui al punto 2.3 dell'art. 22 del Contratto aziendale di Gruppo;
- acquisto dei pacchetti aggiuntivi dell'assistenza sanitaria integrativa di cui al punto 3 dell'art. 22 del Contratto aziendale di Gruppo.

Le modalità operative per la fruizione dell'Una Tantum Welfare saranno definite a livello di Holding che ne darà preventiva informativa alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo.

Qualora, alla data del 31 dicembre 2022, il lavoratore non abbia destinato/utilizzato tutto o parte dell'Una Tantum Welfare o sia cessato nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione del presente accordo e l'utilizzabilità di tali somme, al lavoratore non verrà riconosciuta alcuna liquidazione monetaria e la somma non fruita sarà destinata al Fondo Pensione Complementare Eurofer. In caso di trasferimento della posizione del lavoratore ad un'altra forma pensionistica complementare, l'azienda non disporrà alcun versamento della somma di cui al presente punto 2.

3. In ragione del particolare contesto determinatosi a seguito dell'emergenza pandemica proseguita anche nel 2021, con riferimento alle somme di cui ai precedenti punti 1 e 2, l'importo spettante a ciascun lavoratore terrà conto dell'incidenza delle sole assenze non retribuite consuntivate nell'anno 2021 che non concorrono al calcolo delle somme stesse.

In caso di assunzione in corso d'anno 2021, l'importo spettante a ciascun lavoratore

